

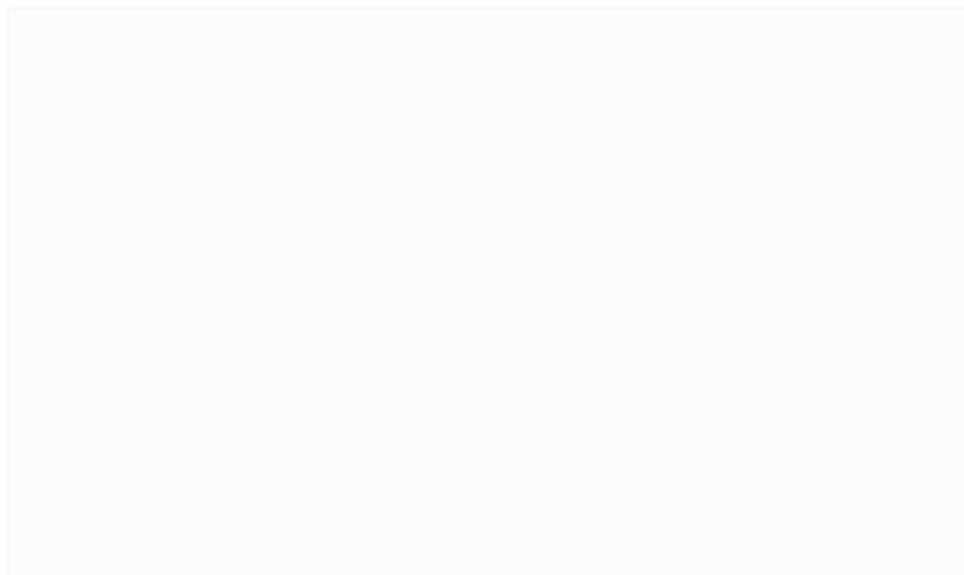


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

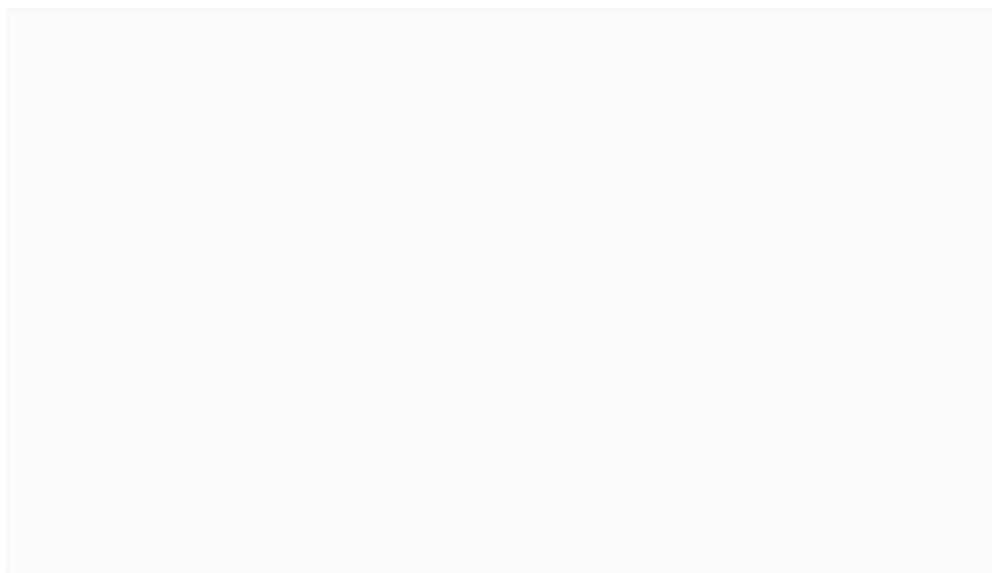


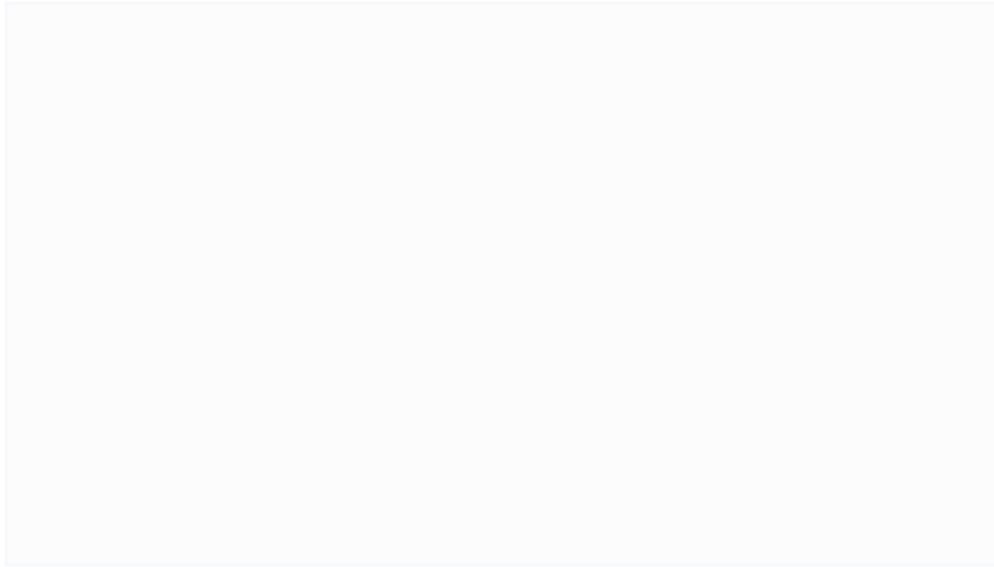
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 221 dell'anno 2022

TRA





RESISTENTI

E NEI CONFRONTI



CONTROINTERESSATI**OGGETTO: ANNULLAMENTO*****quanto al ricorso introduttivo:***

- del decreto n. 102 del 4.7.2022 del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana che ha approvato il progetto definitivo denominato "Nuovo Pozzo Aiola", ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera ed ha disposto l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, decreto comunicato con nota di Acque s.p.a. prot. 0040374/22 del 7.7.2022;
- della detta nota di Acque prot. 0040374/22 del 7.7.22;
- della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi (indetta dall'Autorità Idrica Toscana con nota prot. 7457 del 20.5.22) di cui all'atto prot. 4.6.2022 allegato n. 1) al decreto 102 del 4.7.2022 di cui sopra);
- dell'atto di Acque s.p.a., notificato in data 15.02.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Progetto definitivo relativo al Nuovo Pozzo Aiola, ubicato nel Comune di Chianni – Pronuncia ai sensi e per gli Effetti degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e artt. 7 e ss. L. 241/1990" nonché delle controdeduzioni a firma del Dott. Geologo Nicola Cempini e Geom. Andrea Patriarchi al medesimo allegate;
- ogni ulteriore atto allo stesso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa:



- l'atto di Acque s.p.a. 12.10.2021 prot. 58815/21 (doc. 5) avente ad oggetto

“Approvazione del progetto definitivo del Nuovo Pozzo AIOLA, ubicato nel Comune di Chianni

– Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 4, del DPR 327/2001 e art. 7 L. 241/1990”;

- il progetto dell'opera, delle aree da assoggettare a esproprio e relativi allegati, richiamato nel suddetto atto 12.10.2021;

- l'atto di Acque s.p.a. 06.05.2021 prot. 28890/21;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 07/11/2022:

- del decreto di Acque spa n. 1 del 6.10.2022 **di esproprio** dell'intero terreno, di proprietà appunto dei ricorrenti Giordano Cardini e Liviana Pinzauti, previa determinazione urgente dell'indennità in E. 1.975,00;

- del decreto di Acque spa n. 2 del 6.10.2022 **di asservimento** di altri terreni di proprietà dei ricorrenti (identificati al catasto terreni al foglio di mappa 31: mappale 209, di superficie mq. 2.800,00, per mq. 133; mappale 148, di superficie mq. 400,00, per mq. 110,00; mappale 146, di mq. 520,00, per mq. 96,00, al fine di costituzione di servitù coattiva permanente di acquedotto, passaggio e cavidotto di strisce di terreno della larghezza media di mt. 4,00) previa determinazione urgente dell'indennità in E. 254,25;

- dell'ordinanza di Acque spa n. 1 del 6.10.2022 di occupazione temporanea per area di cantiere di tali ultimi terreni previa determinazione urgente dell'indennità giornaliera di E. 0,48.

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 03/03/2023:

- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;



Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acque S.p.A. e di Autorità Idrica

Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 26 febbraio

2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. I ricorrenti espongono di essere proprietari del compendio immobiliare denominato "Podere Aiola" sito nel Comune di Chianni (PI) costituito dall'immobile sito in Via Castellinese, n. 105 (identificato al NCEU Foglio 31, p.lla 167) oltre ai terreni individuati al NCT p.lle 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 134, 138, 146, 147, 148 e 149.

L'immobile principale è costituito da un casolare di risalente realizzazione, posto in posizione di assoluto pregio ambientale e paesaggistico.

I relativi terreni ricadono, ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale, in parte nel "Sistema collinare - ambito delle aree boscate" e in parte nelle "risorse di rilevanza ambientale e paesaggistica - bosco".

I suddetti beni sono ad oggi condotti in comodato, in forza di contratto dell'08.03.21 registrato il 17.03.21 dalla Società Mecjoule s.r.l., che ivi ha la sede delle proprie attività.

I ricorrenti espongono inoltre che una porzione (non secondaria) dei terreni di loro titolarità (identificati al Foglio 31, p.lle 95 e p.lle 146, 147, 148 e 149, questi ultimi già identificati alla p.lla 100) è interessata dalla risalente presenza di impianti dell'acquedotto civico (impianto di deferizzazione e



relativo pozzo di attingimento) asseritamente collocati senza titolo dall'Amministrazione comunale; tanto che con convenzione stipulata in data 24 dicembre 1994 tra il Comune e la proprietà è stata regolata la permanenza di tali impianti sulle aree in titolarità dei ricorrenti ed il loro uso da parte del Comune di Chianni.

1.2. Al fine di integrare la capacità di adduzione di risorsa idrica alla cittadina di Chianni (capoluogo dell'omonimo comune) la società Acque Spa (società che con convenzione del 28.12.2001 ha assunto, ex art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n.36 e s.m.i., i compiti e le funzioni di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nei Comuni compresi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale del "Basso Valdarno") individuava un'area limitrofa a quella ove è ubicato l'impianto di accumulo insistente sulla proprietà dei signori Cardini Pinzauti, per realizzare un nuovo pozzo.

1.3. A seguito di nulla osta e contestuale delega da parte dell'Autorità Idrica Toscana (*istituita ai sensi dell'art. 3 Legge Regionale Toscana n.69/2011 ed avente lo scopo istituzionale di organizzare il servizio idrico integrato e di provvedere al controllo sull'attività di gestione del servizio medesimo – cui è attribuita ex lege (LRT n. 69/2011 art.22) la approvazione dei progetti definitivi degli interventi ricompresi nel Programma pluriennale di cui al Piano d'Ambito, interventi per la cui realizzazione AIT è riconosciuta autorità espropriante*), Acque spa con nota del 12.10.2021 ha comunicato l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione di un nuovo pozzo nella p.lla 99, con imposizione delle correlate fasce di tutela assoluta e di rispetto previste dall'art. 94 del Codice ambiente (200 mt) e posa in opera dei sistemi di adduzione da e verso il già



esistente impianto di deferizzazione.

1.4. A fronte della comunicazione la proprietà ha proposto rituali osservazioni corredate da relazione tecnica, evidenziando, in particolare:

- che l'immobile in proprietà Cardini e Pinzauti, impossibilitato ad allacciarsi alla pubblica fognatura, è dotato di fossa di dispersione dei liquami, regolarmente autorizzata dal Comune di Chianni con atto n.1/2001 e che la fascia di rispetto di mt.200 del pozzo in progetto intercetta tale fossa a dispersione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 94, 4° comma lett. a) d. lgs. 152/2006;

- che la disponibilità delle aree sulle quali insiste allo stato l'impianto di potabilizzazione (p.lle 147 e 149) è già stata oggetto di regolamentazione per il tramite dell'apposita convenzione del 1994.

1.5. Acque spa contro-deduceva alle osservazioni, precisando che *“qualora sia riscontrata l'effettiva esistenza di uno o più centri di pericolo, sarà valutata e studiata la ripermimetrazione della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 94 comma 5 del D.lgs. nr. 152/2008”*.

A tale contraddittorio faceva seguito la convocazione da parte di AIT della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 22 della legge R.T. nr. 69/2011 e 158 bis del D.lgs. nr. 152/2006.

1.6. È infine intervenuto il decreto n. 102 del 4.7.2022 del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana che ha approvato il progetto definitivo denominato “Nuovo Pozzo Aiola”, ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera ed ha disposto l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori; decreto comunicato con nota di Acque s.p.a. prot. 0040374/22 del 7.7.2022.



2.1. Con ricorso portante il numero di R.G. 221/2022 i signori Pinzauti Liviana, Cardini Giordano e la Società Mecjoule s.r.l., hanno impugnato il suddetto provvedimento unitamente agli altri indicati in epigrafe dinnanzi a questo T.S.A.P., articolando tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) *Violazione artt. 42 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 158 bis d. lgs. 152/2006 in relazione all'art. 94. - Violazione art. 2 dpr 327/2001. - Violazione artt. 1 e 3 l. 241/1990. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta e violazione del principio di buon andamento.*

II) *Violazione dell'art. 42 bis l. 327/2001. Contraddittorietà tra atti della p.a. difetto dei presupposti.*

III) *Violazione degli artt. 20, 33 e 40 dpr 327/2001. difetto di istruttoria e di motivazione.*

2.2. Si è costituita in giudizio Acque S.p.A. la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo T.S.A.P. in favore del Giudice amministrativo, instando comunque per la reiezione nel merito del ricorso.

2.3. Si è costituita in giudizio anche l'Autorità Idrica Toscana che ha articolato analoghe difese.

2.4. Successivamente intervenivano i seguenti provvedimenti:

- il decreto di Acque spa n. 1 del 6.10.2022 di esproprio dell'intero terreno, di proprietà appunto dei ricorrenti Giordano Cardini e Liviana Pinzauti, previa determinazione urgente dell'indennità in E. 1.975,00;

- il decreto di Acque spa n. 2 del 6.10.2022 di asservimento di altri terreni di proprietà dei ricorrenti (identificati al catasto terreni al foglio di mappa 31: mappale 209, di superficie mq. 2.800,00, per mq. 133; mappale 148, di



superficie mq. 400,00, per mq. 110,00; mappale 146, di mq. 520,00, per mq.

96,00, al fine di costituzione di servitù coattiva permanente di acquedotto,

passaggio e cavidotto di strisce di terreno della larghezza media di mt. 4,00)

previa determinazione urgente dell'indennità in E. 254,25;

- l'ordinanza di Acque spa n. 1 del 6.10.2022 di occupazione temporanea per area di cantiere di tali ultimi terreni previa determinazione urgente dell'indennità giornaliera di E. 0,48.

2.3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti corredato di istanza cautelare notificato il 7.11.22, i ricorrenti hanno impugnato i suddetti atti di Acque Spa deducendone l'illegittimità in via derivata per i medesimi profili di illegittimità dell'impugnato decreto n. 102 del 4.7.2022 di AIT.

2.4. Il G.D. con Decreto del 23.11.2022 il G.D. ha rigettato l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti *inaudita altera parte*.

2.5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 03.03.2023 i ricorrenti – pur non impugnando alcun atto - hanno articolato il seguente ulteriore motivo di ricorso: *Violazione dell'art. 3 l. 241/90, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità in relazione agli artt. 10 e ss., 27, 31 e 46 dpr 380/2001, nonché 158 bis d. lgs. 152/2006.*

2.6. Il G.D. a scioglimento della riserva assunta all'udienza istruttoria dell'8 marzo 2023, ha respinto la rinnovata domanda cautelare non ritenendo sussistente il presupposto dell'urgenza di provvedere.

2.7. Svolta l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato memorie conclusionali.

2.8. Infine, all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



2.9. Appare utile rilevare che con separato ricorso portante il numero di R.G.

50/2023 notificato il 3.3.23, i sig.ri Pinzauti e Cardini hanno impugnato il decreto di Acque spa n. 1 del 18.1.2023 di acquisizione al patrimonio immobiliare di Acque spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis dpr 327/2001, di altri terreni di loro proprietà, contigui a quelli oggetto del procedimento di esproprio (e cioè quelli catastalmente individuati nel Comune di Chianni foglio 31, particella n. 147, di superficie mq 10, e particella 149, di superficie mq. 390), con quantificazione dell'indennizzo in E. 2.952,00.

A sostegno di tale ricorso è stato dedotto, in sintesi, che: i) il manufatto oggetto di acquisizione è privo di legittimazione edilizia ed urbanistica, come emerso a seguito di esito negativo di istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Chianni; ii) non vi è motivazione rafforzata sulle ragioni che inducono all'acquisizione, se non con riferimento a generica convenienza; iii) non vi è stata comunicazione di avvio del procedimento alla sig.ra Pinzauti; iv) non vi è alcuna menzione della convenzione in essere tra Comune e ricorrenti.

Anche il ricorso R.G. 50/2023 è stato introitato per la decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025

2.10. Va infine rilevato, sempre in punto di fatto, che nell'ottobre 2024 - successivamente alla precisazione delle conclusioni - il direttore dei lavori ha depositato alle autorità competenti la relazione di *fine lavori* da cui si evince il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal gestore: *"il pozzo Aiola s'inserisce nel contesto dello sfruttamento di una falda acquifera con limitata potenzialità, che andrà ad incrementare le risorse idriche a*



disposizione del deposito

Aiola".

3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da entrambe le resistenti le quali sostengono che nel caso di specie, la controversia esula dall'ambito della giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non solo perché l'art. 133, comma I, lett. g) non fa salva la giurisdizione del TSAP , ma anche perché l'impugnativa proposta da parte ricorrente non è volta a contestare le modalità di utilizzazione del Demanio idrico, né la regolamentazione del decorso delle acque, ovvero la loro utilizzazione, ma soltanto l'asserita violazione dell'art. 94 del D.lgs nr. 152/2006 (I motivo), l'asserita contraddittorietà degli atti ablatori, e/o l'insufficienza dell'indennità stimata (III motivo), la scelta localizzativa (IV motivo).

3.1. L'eccezione è infondata alla stregua della costante giurisprudenza per cui la giurisdizione di questo Tribunale Superiore comprende, con formulazione ampia ed elastica, anche i provvedimenti che, pur se (addirittura) promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche; di modo che, devono ritenersi ricompresi nella giurisdizione del T.S.A.P. anche i provvedimenti amministrativi volti a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse e, quindi, anche quelli di espropriazione e di occupazione dei fondi necessari per l'esecuzione di un'opera idraulica di



derivazione o utilizzazione di acque pubbliche (così, recentemente, TAR Piemonte, II Sez. 700/22 con richiamo a Cass. SS.UU. 2710/20 ed altre).

Nel caso in esame vengono in rilievo procedure ablative volte ad influire direttamente sul processo di localizzazione e sfruttamento dell'opera idraulica, avente una chiara ed immediata ricaduta sul regime delle acque pubbliche, e non può quindi sorgere alcun dubbio sulla giurisdizione del TSAP.

4. Può passarsi all'esame del merito del ricorso.

5. Con il primo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 158 bis d.lgs.152/2006 ed i principi generali in punto di attività espropriativa e motivazione.

Deducono di avere a suo tempo presentato osservazioni evidenziando che la zona di rispetto, determinata in mt. 200,00 – in assenza di altre disposizioni che possano legittimare un'estensione minore - intercetterebbe le fosse settiche a dispersione, ritualmente assentite dal Comune di Chianni con autorizzazione 1/2001 e comunque necessitate dall'impossibilità di allaccio alle fognature pubbliche.

Si tratterebbe di un'evenienza in contrasto con le previsioni dell'art. 94 d. lgs. 152/06, che al 4° comma, lett. a) vieta l'insediamento di vari *“centri di pericolo”* tra cui la *“dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati”*; in detta previsione sarebbero quindi ricomprese le fosse settiche a dispersione.

Deducono che sia in sede di progetto preliminare sia in sede di progetto definitivo approvato dalla conferenza di servizi, il dato sarebbe stato integralmente omissso, del pari con ogni e qualsivoglia soluzione tecnica



necessaria per far fronte alla suddetta problematica, in tesi ostativa, seppur concretamente rappresentata, sicché ad oggi non sarebbe chiaro come poter contemperare la presenza della fossa a dispersione, debitamente autorizzata dal Comune di Chianni con atto n.1/2001.

Lamentano che nel provvedimento impugnato nulla è detto al riguardo e, pertanto, il provvedimento sarebbe viziato per difetto di istruttoria e per violazione dell'art. 94 d.lgs 152/06 il quale stabilisce che il pozzo deve essere a una distanza non inferiore ai 200 mt. dalle fosse settiche.

5.1. Sotto altro profilo i ricorrenti deducono che la potestà ablatoria connessa alla realizzazione di opere di interesse pubblico soggiace al necessario principio di contemperamento dei contrapposti interessi e minimizzazione del sacrificio imposto al privato espropriato: ciò a dire che tra più opzioni progettuali deve essere necessariamente scelta dall'Ente procedente quella volta a bilanciare tali interessi.

Nel caso in esame sul terreno dei ricorrenti già insistono tre pozzi e una conduttura mentre al contempo la falda acquifera si estende anche sotto i terreni di proprietari vicini che ben potrebbero ospitare il pozzo non essendoci ragioni tecniche ad obbligare la scelta del sito. Mancherebbe dunque una valutazione di contemperamento dei contrapposti interessi.

5.2. Il motivo è infondato per entrambi i profili di censura.

Con riferimento alla preesistenza delle fosse settiche l'invocato art. 94, comma 4, disciplinante la zona di rispetto va letto in combinato disposto con successivi i commi 5 e 6.

In particolare, il comma 5 sancisce che relativamente agli insediamenti preesistenti di cui al comma 4 (e dunque anche la fossa a dispersione in



esame), vanno adottate, “*ove possibile*”, misure per il loro allontanamento e comunque garantendone la messa in sicurezza; il comma 6 stabilisce, invece, che l'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione è passibile di eventuali variazioni ad opera dell'ente competente (Regione o Province autonome).

Orbene, nella documentazione progettuale di Acque Spa sono state prospettate le due possibili soluzioni da prendere in considerazione nel pieno rispetto dell'art.94 commi 4, 5 e 6, (ossia o l'allontanamento del punto di scarico, ovvero la riduzione della fascia di rispetto) ma si è consapevolmente scelto di rimandare la scelta solo allorquando, eseguita la perforazione, si fosse accertato la esistenza della falda e la effettiva captazione dell'acqua per potere valutare in concreto le caratteristiche del “centro di pericolo” e quindi quale soluzione privilegiare.

D'altra parte, la norma è elastica e consente un certo margine di manovra perché in alternativa all'allontanamento delle fosse dal pozzo, in definitiva impone che sia garantita la loro messa in sicurezza anche con la imposizione di nuove prescrizioni.

Sicché la soluzione alla fine adottata di ridurre l'area di rispetto attorno al pozzo (essendo garantita la sicurezza delle opere preesistenti rispetto alla salubrità dell'acqua) appare legittima e rispettosa della norma di legge.

Il progettista ha infatti rilevato che la notevole profondità del pozzo (160 mt) unitamente alla assoluta esiguità delle acque reflue domestiche provenienti dalle due abitazioni, garantisce un ottimo livello di protezione dell'acquifero, sicché non risulta necessario allontanare le fosse settiche essendo sufficiente riparametrare l'area di rispetto (distanza tra il pozzo e le fosse = 54 mt).



Anche la postergazione della scelta della soluzione da adottare, rispetto alla determinazione di installare il pozzo, non costituisce un profilo di illegittimità per la semplice ragione che trattandosi dei reflui di due abitazioni domestiche non si poneva un serio problema di inquinamento della falda. In altre parole, per l'esiguità del pericolo entrambe le soluzioni sarebbero state certamente possibili e sufficienti a garantire il risultato, risultando superfluo individuare a priori quale fosse da praticare se prima non fosse stato accertato il buon esito della perforazione.

La soluzione "postergata" inoltre è stata oggetto di valutazione in Conferenza di Servizi ed approvata col parere favorevole di tutti i partecipanti compresa la USL, con conseguente infondatezza della censura per detto profilo.

5.3. Infondata è anche la censura con cui i ricorrenti si dolgono della localizzazione del pozzo, lamentando la mancata comparazione dei contrapposti interessi; e di subire pertanto un'ennesima compressione del loro diritto di proprietà sull'assunto che la falda si estende sotterraneamente anche in corrispondenza dei confinanti terreni di proprietà aliena, che avrebbero potuto ospitare il pozzo con una più equa ripartizione del sacrificio tra privati.

In realtà dalla documentazione versata in atti si evince che la localizzazione del pozzo di captazione è il risultato di un'accurata istruttoria tecnica condotta da Acque Spa, come asseverato dalla "Relazione tecnica di realizzazione del pozzo", dalla "Relazione geologica DPGR 2000" e prima ancora dalla "Relazione illustrativa generale" ove, tra l'altro, si legge: “... *Per soddisfare l'esigenza di integrazione della risorsa presso il deposito di Aiola, il sito per la realizzazione del nuovo pozzo è stato individuato tenendo conto del*



contesto idrogeologico e logistico dell'area. Il sito individuato per la nuova perforazione è stato stabilito in maniera che fosse possibile garantire la presenza di aree adeguate sia per l'impianto del cantiere in fase di realizzazione e di futura gestione (per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo), sia per il rispetto della normativa vigente per le opere di presa ad uso acquedottistico (Area di tutela assoluta come previsto dall'art. 94 D.lgs 152/06), e da minimizzare i costi di collegamento alla rete di distribuzione esistente ...”

Si evince pertanto che l'interesse pubblico alla captazione dell'acqua dal terreno dei ricorrenti consegue a ragioni eminentemente tecniche, idrogeologiche e logistiche, ed alla considerazione che esso già ospita l'infrastruttura di potabilizzazione che rende agevole ed economico il collegamento alla rete di distribuzione esistente, ragioni che non possono in alcun caso considerarsi recessive rispetto all'interesse particolare del singolo di soddisfare una sorta di equità distributiva del sacrificio tra privati.

D'altra parte, la localizzazione di un'opera pubblica è rimessa a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione insuscettibile di essere sindacato in sede giurisdizionale se non per errore sui presupposti o palese irragionevolezza (Cons. di Stato, IV, n.4280/2014; Cons di Stato, IV, n.5492/2012;).

6. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti premettono che la tavola R.ES.1 allegata al progetto da loro esaminato ai fini delle osservazioni, prevedeva l'espropriazione ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 anche dei terreni di cui alle part. 147 e 149 sui quali già insiste la preesistente infrastruttura di potabilizzazione, con quantificazione della



relativa indennità.

Successivamente alle osservazioni, nella tavola R.ES.1 pubblicata, e recante anch'essa data "luglio 2021" pur se successiva all'approvazione del progetto da parte di AIT che è del 4 luglio 2022, non compare più alcun riferimento all'acquisizione dell'area, né nella parte narrativa né nel prospetto di calcolo, sicché ne inferiscono che *"è logico inferirne che non vi sia stato assenso, al riguardo, dell'Autorità"*.

Deducono che nemmeno nel decreto n. 102/2022 e nella determinazione della Conferenza di Servizi la questione è trattata, e ciò confermerebbe che non vi sarebbe stato il *"nulla osta"* al quale fa riferimento la nota di Acque s.p.a. del 14.2.22.

Sulla scorta di tale premesse, i ricorrenti espongono che, in modo del tutto contraddittorio, dalla disamina della tavola T.ES.1, cioè del piano particellare di esproprio, compare ancora, campita in verde, la planimetria del manufatto con la specifica che trattasi dell'area per la quale *"il Gestore suggerisce l'esproprio ai sensi dell'art. 42-bis dpr 237/01"*. Ne conseguirebbe, in tesi, che gli elaborati di progetto comprenderebbero un piano particellare di esproprio che non sarebbe in linea con le determinazioni in punto di espropriazione ed acquisizione definite dall'Autorità.

Lamentano che certamente sarebbe mancante sia l'indicazione dell'indennità prevista dal 1° comma dell'art. 42 bis d. lgs. 327/01, sia l'indicazione delle particelle soggette ad acquisizione nella nota ex art. 17 dpr 327/01 del 7.7.22 di Acque, con conseguente lesione della garanzia partecipativa approntata dalla norma.

Ciò consentirebbe di ravvisare l'evidente illegittimità sia del decreto



dell'Autorità che della nota 7.7.22 di Acque, qui impugnati, che degli eventuali successivi provvedimenti acquisitivi che il Gestore dovesse eventualmente adottare in sua esecuzione.

Peraltro, l'istituto dell'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del T.U. espropri presuppone l'assenza *tout court* di titoli per la fruizione delle aree mentre in atto la fruizione sarebbe regolata da una convenzione tra le parti

6.1. Rileva il Collegio che per stessa ammissione dei ricorrenti in sede di memoria conclusionale, il secondo motivo deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che nelle more del giudizio Acque Spa, con Decreto di acquisizione sanante n.1/2023, ha provveduto ad acquisire ai sensi dell'art. 42 bis le particelle 147 e 149 sulle quali insiste il già esistente impianto di potabilizzazione, fissando contestualmente le indennità spettati ai ricorrenti.

Sicché tutte le censure dei ricorrenti si appuntano sul parallelo ricorso n. R.G. 50/2023 nell'ambito del quale essi hanno impugnato il suddetto Decreto di acquisizione sanante n.1/2023.

6.2. Va tuttavia rilevata anche l'infondatezza nel merito delle censure proposte, circa l'asserita illegittimità derivante dal mancato inserimento del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis in seno al procedimento di approvazione del progetto ex art. 158 bis D.Lgs. 152/06.

Si tratta infatti di un'indebita commistione tra due procedimenti differenti (da un lato, esproprio ex art. 158 bis finalizzato alla realizzazione di una nuova opera pubblica; dall'altro lato, acquisizione sanante ex art. 42 bis delle particelle 147 e 149 sulle quali insiste il già esistente impianto di potabilizzazione) che, correttamente, sono invece stati condotti



parallelamente e portati regolarmente a termine. E d'altra parte, il presupposto per l'adozione del decreto di acquisizione sanante è proprio l'assenza di un valido titolo espropriativo, del che la sua estraneità al procedimento espropriativo posto in essere per la realizzazione del pozzo Aiola.

7. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono che l'impugnato decreto dell'Autorità Idrica Toscana del 4.7.22, per effetto dell'art. 158 bis d.lgs. n.152/2006, comporta dichiarazione di pubblica utilità. Ne conseguirebbe che nella nota del 7.7.22, Acque avrebbe quindi dovuto indicare, ai sensi dell'art. 20 dpr 327/01, le somme offerte per le espropriazioni.

In detta nota, tuttavia, non si rinviene tale indicazione che, invece, è inserita negli elaborati del progetto approvato e, in specie, nella ricordata tavola R.ES.1 pubblicata sul sito di AIT, che per tutte le indennità indica nel complesso l'importo di E. 1933,63 assumendo un valore unitario dei terreni agricoli di E. 2,50/mq.

Tale criterio, tuttavia, non sarebbe legittimo.

7.1. Il motivo è inammissibile.

E' la stessa parte ricorrente ad ammettere che *“non è questa la sede di determinazione dell'indennità”* che dovesse risultare dovuta all'esito di eventuali successivi provvedimenti di esproprio o acquisizione e, tuttavia, solleva egualmente la censura sostenendo che *“La violazione, per quanto allo stato non direttamente incisiva sul diritto all'indennità di esproprio che presuppone l'adozione del decreto di esproprio, è tuttavia (anch'essa) indicativa di una istruttoria insufficiente sullo stato e consistenza dei*



luoghi”.

Rileva tuttavia il Collegio che la dedotta censura è del tutto inconferente rispetto alla legittimità del provvedimento di AIT impugnato, ferma restando la sua inammissibilità in quanto l'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e l'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. stabiliscono che le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

8. Con il primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato i successivi provvedimenti adottati da Acque Spa ed in particolare:

- il decreto di Acque spa n. 1 del 6.10.2022 di esproprio dell'intero terreno, di proprietà appunto dei ricorrenti Giordano Cardini e Liviana Pinzauti, previa determinazione urgente dell'indennità in E. 1.975,00;
- il decreto di Acque spa n. 2 del 6.10.2022 di asservimento di altri terreni di proprietà dei ricorrenti al fine di costituzione di servitù coattiva permanente di acquedotto, passaggio e cavidotto, previa determinazione urgente dell'indennità in E. 254,25;

Con un unico motivo deducono che gli atti impugnati - seppure dotati di autonoma lesività in quanto solo per effetto di essi si realizza il trasferimento della titolarità dei beni, la costituzione del diritto di servitù e la perdita del possesso - sono certamente consequenziali rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità ed agli altri atti oggetto dell'impugnazione principale.

Ne deducono pertanto l'illegittimità derivata rispetto agli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo, limitandosi a richiamare i motivi di ricorso già articolati in tale sede, da intendersi integralmente trascritti.



8.1. Rileva il Collegio l'infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti atteso che non sono stati dedotti vizi propri degli atti impugnati; essendo unicamente dedotto il vizio di invalidità derivata dagli atti presupposti, la ritenuta infondatezza dei motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo non può che riverberarsi sui motivi aggiunti, con conseguente infondatezza degli stessi.

9. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti non impugnano alcun ulteriore atto, ma si limitano a riferire che nelle more del giudizio è intervenuto il decreto di Acque Spa n. 1 del 18.1.2023 di acquisizione sanante ex art.42 bis delle particelle 147 e 149 che hanno impugnato separatamente dinnanzi a questo T.S.A.P. con ricorso portante il numero di R.G. 50/2023.

Pur non impugnandolo nel presente gravame, deducono che il decreto di acquisizione sanante ex art.42 bis si appaleserebbe illegittimo perché mancherebbe il titolo edilizio del manufatto di cui consta l'impianto di potabilizzazione; ne conseguirebbe la nullità del decreto di acquisizione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n.380/2011 (dedotta, appunto, con autonomo ricorso R.G. 50/2023) che, ancorché non impugnato in questa sede, assumerebbe tuttavia rilevanza anche ai fini della illegittimità degli espropri qui impugnati, perché escluderebbe che il Gestore possa legittimamente utilizzare impianti che sono sostanzialmente abusivi.

I ricorrenti, in definitiva, deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione perpetrato da Acque spa perché avrebbe individuato la localizzazione del nuovo pozzo Aiola esclusivamente *“in ragione della pretesa opportunità e possibilità di utilizzare l'impianto sulle part. 147 e 149, delle quali è stata poi appunto disposta l'acquisizione*



sanante” che, in tesi, sarebbe appunto affetta da nullità.

9.1. Sotto un primo profilo va rilevato che il motivo di ricorso si appalesa perfino inammissibile posto che gli asseriti vizi di un atto successivo (oltretutto terminale di un procedimento amministrativo autonomo) non possono "travolgere" atti antecedenti, e generare una sopravvenuta illegittimità degli stessi.

Sul punto il Consiglio di Stato ha costantemente ribadito il principio secondo cui *“la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi”* (cfr. Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 686, nonché, tra le più recenti, sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149; sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993 e sez. IV, 6 dicembre 2013 n.5822).

9.2. La censura è risultata comunque infondata nei suoi presupposti di fatto, risultando invece che l'impianto è assistito da idoneo titolo edilizio, tanto che parte ricorrente in memoria conclusionale la ritiene “superata” e pertanto, di fatto rinunciata, chiedendo il riconoscimento dell'errore scusabile posto che sarebbe stato il Comune a non offrire inizialmente la completa ostensione degli atti.

Risulta infatti che, conformemente all'art.1 L. 1/78, il Comune di Chianni con deliberazione di C.C. n.75/85 ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento dell'acquedotto civico, e con successiva Deliberazione G.C. n. 3/1986 ha approvato la perizia tecnica e di spesa per l'esecuzione dei lavori relativi all'istallazione di un impianto di depurazione e alla costruzione di una



vasca per il contenimento di acqua potabile. Ne consegue che i manufatti in questione risultano assistiti da regolari autorizzazioni edilizie ed urbanistiche alla luce della normativa a suo tempo vigente e del successivo DPR 380/2001 che ha confermato la non sottoposizione alla previa acquisizione del titolo assentivo per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale) assistite dalla validazione del progetto

9.3. Infine – in disparte quanto fin qui rilevato sull'inammissibilità e sull'infondatezza della censura - mette conto rilevare che i ricorrenti vorrebbero far discendere dalla presunta illegittimità del decreto sanante ex art. 42 bis l'illegittimità derivata della procedura di esproprio per cui è causa. E tuttavia si rileva – come già sopra evidenziato – che si tratta di due procedimenti distinti e separati, sia pur paralleli, che non manifestano alcuna interdipendenza necessaria tra loro, atteso che il procedimento ex art. 42 bis riguarda le particelle sulle quali insiste il preesistente impianto di potabilizzazione, impianto che ancorché strumentale (anche) all'opera oggetto dell'odierno ricorso, tuttavia già svolge la sua funzione indipendentemente dal futuro allaccio del nuovo pozzo Aiola essendo alimentato da altre fonti di attingimento.

Si è infatti sopra rilevato – contrariamente all'assunto dei ricorrenti – come dagli atti di causa emerga che le ragioni eminentemente tecniche che hanno presieduto all'individuazione della localizzazione del pozzo riposano su valutazioni di carattere idrogeologico e logistico, e non già esclusivamente sulla comodità di allaccio all'impianto di potabilizzazione già esistente.

Per altro verso, l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del nuovo pozzo Aiola è quello di integrare e incrementare la complessiva risorsa idrica



del Comune senza che le sorti del decreto di acquisizione sanante possano incidere sulla legittimità degli atti di esproprio qui impugnati, in quanto funzionali alla realizzazione del nuovo pozzo indipendentemente dalla esistenza dell'impianto di potabilizzazione; in altre parole l'opera può essere realizzata e gestita anche nell'ipotesi in cui le particelle di terreno ove insiste il deposito dovesse essere restituita ai ricorrenti o fosse ordinata la rimessa in pristino.

Ne consegue, per detto profilo, che anche fosse accertata in altro giudizio la denunciata illegittimità del decreto di acquisizione sanante, la stessa non inciderebbe sulla legittimità del decreto di AIT n.102 del 4.7.2022 del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana di approvazione del progetto definitivo del "Nuovo Pozzo Aiola" e dei successivi atti espropriativi e di asservimento emanati da Acque SpA.

10. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e va respinto.

11. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

IL RELATORE

Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

